CAMERA DEI DEPUTATI N. 3574-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 18 novembre 1966 (*Stampato n. 1732*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PRETI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 21 novembre 1966

—

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964

Presentata alla Presidenza il 14 dicembre 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione tra l'Italia e la Grecia, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964, mira ad evitare la doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni.

Essa comprende 18 articoli, di cui il primo stabilisce l'ambito d'applicazione della Convenzione, precisando che essa si applica alle imposte prelevate sulle successioni relitte dagli appartenenti ai due Stati. L'articolo 2 della Convenzione precisa che questa determina le regole applicabili alle imposte, precisando che per la Grecia concerne solo le imposte di successione e per l'Italia l'imposta sulle successioni e quella sul valore globale. L'articolo 3 indica il significato di alcuni termini ricorrenti nella Convenzione.

Gli articoli 4-8 della Convenzione contengono, in conformità delle norme generali di diritto internazionale privato, i criteri di collegamento da applicare per la determinazione dello Stato che ha diritto a percepire l'imposta, stabilendosi all'articolo 4 che i beni immobili saranno sottoposti a imposizione solo nello Stato in cui si trovano e all'articolo 5 che i beni investiti in una impresa commerciale o industriale o in connessione con una professione libera saranno sottoposti a imposta solo nello Stato in cui si trovano. L'articolo 6 invece stabilisce che le navi saranno sottoposte a imposizione solo nello Stato in cui sono immatricolate.

Ai sensi dell'articolo 7 tutti gli altri beni mobili materiali presi in considerazione negli

articoli 4-6 sconteranno l'imposta di successione nello Stato in cui si trovano al momento del decesso, stabilendosi che in questa categoria di beni sono compresi i biglietti di banca e le specie monetarie aventi corso legale nel luogo della loro emissione e gli assegni al portatore. In base all'articolo 8 tutti gli altri beni, non presi in considerazione negli articoli 4-7, saranno assoggettati a imposta solo nello Stato dove il *de cuius* era domiciliato al momento del decesso. Al riguardo va ricordato che il comma del predetto articolo stabilisce che il termine « domicilio » deve essere inteso come il luogo ove il defunto aveva la sede principale dei suoi affari e interessi e il comma terzo prevede la procedura di risoluzione del caso in cui il defunto può essere considerato come avente il suo domicilio in tutti e due gli Stati. In tal caso la questione sarà risolta dalle autorità fiscali supreme dei due Stati mediante accordo sulla base o del criterio della maggiore intensità delle relazioni al momento della morte o della nazionalità.

Quanto ai debiti l'articolo 9 stabilisce che quelli gravanti sui beni considerati negli articoli 4-7 della Convenzione saranno imputabili nello Stato ove i beni predetti sono assoggettati a imposta. Gli altri debiti invece saranno imputabili ai beni che sono assoggettati a imposta nello Stato in cui il *de cuius* era domiciliato al momento della morte.

L'articolo 10 esonera dall'imposizione di successione e di donazione le persone morali aventi finalità religiose, sociali o caritatevoli qualunque sia il luogo ove sia situata la fortuna ereditata o donata.

La Convenzione, dopo aver precisato, all'articolo 9, che essa non intacca le esenzioni fiscali concesse o che potranno essere concesse in virtù delle regole generali del diritto internazionale agli agenti diplomatici e consolari, all'articolo 12 prevede la procedura che bisogna seguire in concreto per evitare la doppia imposizione facendo obbligo all'interessato d'adire la più alta autorità fiscale dello Stato, in cui egli è considerato domiciliato ai sensi dell'articolo 8 o nel quale il *de cuius* è considerato domiciliato al momento del decesso sulla base delle statuizioni della stessa Convenzione.

Gli articoli 15 e 16 della Convenzione stabiliscono le regole d'assistenza amministrativa e giudiziaria. Di rilievo è il secondo paragrafo dell'articolo 15 il quale stabilisce che le informazioni segrete non sono comunicate a persone diverse da quelle incaricate della determinazione e del recupero dell'imposta e che non può essere scambiata alcuna informazione, che rivelerebbe un segreto commerciale, industriale o professionale.

All'articolo 18 si stabilisce che la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese seguente quello durante il quale avrà luogo in Roma lo scambio degli strumenti di ratifica. Tuttavia essa potrà essere denunciata, mediante un preavviso di sei mesi, notificato in via diplomatica, sia parzialmente o totalmente per la fine dell'anno civile a partire dal quinto anno successivo a quello della ratificazione.

La Convenzione è apparsa, per il suo contenuto, alla III Commissione meritevole di ratifica, per la qual cosa ho l'onore di chiedere il voto favorevole al disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni, conclusa ad Atene il 13 febbraio 1964.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo 18 della Convenzione stessa.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.